



Regione Lombardia

DECRETO N. 168

Del 06/11/2018

Identificativo Atto n. 528

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

Oggetto

REITERAZIONE DELL'ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 94 DEL 7 AGOSTO 2018 PER IL RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE CODICE EER 190805 PER EVITARE L'INTERRUZIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DEPURAZIONE.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione n. 94 del 07/08/2018, avente ad oggetto: *“Ordinanza contingibile ed urgente per ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane codice EER 190805 per evitare l'interruzione del pubblico servizio di depurazione”*;

VISTO l'art. 191, comma 4 del d.lgs 152/06 che precisa che le ordinanze contingibili ed urgenti *“possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti”*;

VISTO il d.l. n. 109 del 28/09/2018 che ha introdotto all'art. 41 una previsione specifica relativamente alla concentrazione degli idrocarburi nei fanghi destinati allo spandimento in agricoltura, che ha consentito la ripresa di tale attività in un quadro di maggiore certezza normativa ed applicabilità tecnica;

CONSIDERATO che nei mesi di sostanziale blocco degli spandimenti, a causa delle conseguenze della sentenza del TAR Lombardia n° 1782/2018 sull'intero sistema di gestione dei fanghi, sono stati accumulati consistenti quantitativi di fanghi, sia in deposito temporaneo presso i depuratori, sia in stoccaggio presso gli impianti di trattamento, che devono essere inviati ad idoneo trattamento con una congrua tempistica;

VISTO il Decreto Regionale n. 15728 del 31/10/2018 che individua i divieti temporali di utilizzazione agronomica - inclusi i fanghi di depurazione - nella stagione autunno vernina 2018/2019;

CONSIDERATO che la produzione di fanghi è una conseguenza inevitabile del corretto ed efficiente espletamento del servizio pubblico di depurazione delle acque reflue urbane, il cui esercizio è indispensabile per garantire la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

CONSIDERATO INOLTRE che la difficoltà di trovare destini per i fanghi prodotti dai depuratori potrebbe comportare il blocco del sistema di depurazione delle acque reflue;

DATO ATTO che in data 12 ottobre 2018 è stato convocato da Regione Lombardia un incontro con i principali gestori degli impianti di depurazione operanti sul territorio e con i gestori degli impianti di trattamento fanghi. Durante tale incontro i gestori degli impianti di depurazione hanno illustrato come hanno gestito i fanghi a seguito dell'ordinanza del Presidente della Regione n° 94/2018, segnalando peraltro come il perdurare di criticità nel recupero potrebbe compromettere il corretto svolgimento del sistema di depurazione acque;

CONSIDERATO che nel medesimo incontro i gestori degli impianti di trattamento fanghi hanno dichiarato di aver accumulato per tre mesi fanghi senza poterli avviare a recupero in agricoltura, nella fase precedente all'emanazione del D.L. 109/2018, e che i cumuli stoccati in fase emergenziale non potranno tutti trovare destino finale prima del blocco di spandimento invernale;

CONSIDERATO che, qualora gli impianti di trattamento fanghi non ripristinassero le condizioni di stoccaggio



Regione Lombardia

previste dalle singole autorizzazioni, gli stessi si troverebbero in condizioni di non conformità rispetto alle stesse autorizzazioni;

RITENUTO pertanto di reiterare l'ordinanza del Presidente della Regione n. 94 del 07/08/2018 con modalità differenziate per ciascuna forma speciale di gestione, valutando tempistiche diverse al fine di ridurre al minimo la presenza di stoccaggi in deroga agli atti autorizzativi;

VALUTATO di ritenere congruo un tempo di ripristino delle condizioni relative ai quantitativi di stoccaggio autorizzati e per il deposito temporaneo pari a 4 mesi e un tempo pari a 6 mesi per le rimanenti modalità di gestione; in particolare con riferimento alla parte dispositiva dell'ordinanza:

- reiterare per 6 mesi la forma di gestione di cui alla lettera a), relativa alle deroghe citate alla d.g.r. n. 2031/2014;
- reiterare per 6 mesi la forma di gestione di cui alla lettera b), relativa agli stoccaggi;
- reiterare per 4 mesi la forma di gestione di cui alla lettera c), soltanto per quanto riguarda la possibilità di mantenere i rifiuti già ricevuti negli stoccaggi eccezionali ulteriori rispetto a quanto indicati negli atti autorizzativi. In tali stoccaggi eccezionali non potranno più essere ritirati nuovi quantitativi di rifiuti a partire dalla scadenza dell'ordinanza n. 94/2018 ed, entro il termine del periodo, i quantitativi stoccati dovranno ritornare nei limiti di quanto disposto dalle autorizzazioni;
- reiterare per 6 mesi la forma di gestione di cui alla lettera d), relativa alla priorità di ritiro dei fanghi negli impianti di trattamento;
- reiterare per 6 mesi la forma di gestione di cui alla lettera e), relativa alla priorità di ritiro dei fanghi negli impianti di incenerimento di piano;
- reiterare per 4 mesi la forma di gestione di cui alla lettera f), relativa al deposito temporaneo dei fanghi;
- reiterare per 6 mesi la forma di gestione di cui alla lettera g), relativa alle garanzie finanziarie;
- che gli impianti rientranti nelle tipologie di cui alle lettere a), b) ed c) di cui ai punti precedenti, se intendono avvalersi delle deroghe ivi indicate, debbano darne comunicazione via pec a Regione Lombardia utilizzando l'indirizzo ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it e oggetto "Ordinanza Regione Lombardia fanghi depurazione acque reflue", mettendo per conoscenza ARPA Lombardia, e la Provincia ed il Comune di ubicazione dell'impianto;

VISTO il parere di ARPA, pervenuto con nota prot. T1. 0051445.2018 del 05/11/2018, rilasciato ai sensi del comma 3 dell'art 191 del d.lgs 152/2006;

VISTO del parere della DG WELFARE espresso in data 05/11/2018;



Regione Lombardia

DATO ATTO che per nessuna forma speciale di gestione si supera il limite massimo di 18 mesi previsto dall'art. 191 del d.lgs 152/06;

ORDINA

ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2016, di attuare le seguenti forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei fanghi anche in deroga alle disposizioni vigenti per garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente fermo restando che dovrà essere garantito in ogni modo il rispetto delle norme di buona tecnica e di igiene e sanità pubblica, con particolare attenzione alla presenza di ricettori sensibili nell'immediato intorno degli impianti, e di tutte le norme e prescrizioni non derogate presenti all'interno degli atti autorizzativi, prevedendo di:

- reiterare per 6 mesi la forma di gestione di cui alla lettera a), relativa alle deroghe citate alla d.g.r. n. 2031/2014;
- reiterare per 6 mesi la forma di gestione di cui alla lettera b), relativa agli stoccaggi;
- reiterare per 4 mesi la forma di gestione di cui alla lettera c), soltanto per quanto riguarda la possibilità di mantenere i rifiuti già ricevuti negli stoccaggi eccezionali ulteriori rispetto a quanto indicati negli atti autorizzativi. In tali stoccaggi eccezionali non potranno più essere ritirati nuovi quantitativi di rifiuti a partire dalla scadenza dell'ordinanza n. 94/2018 ed, entro il termine del periodo, i quantitativi stoccati dovranno ritornare nei limiti di quanto disposto dalle autorizzazioni;
- reiterare per 6 mesi la forma di gestione di cui alla lettera d), relativa alla priorità di ritiro dei fanghi negli impianti di trattamento;
- reiterare per 6 mesi la forma di gestione di cui alla lettera e), relativa alla priorità di ritiro dei fanghi negli impianti di incenerimento di piano;
- reiterare per 4 mesi la forma di gestione di cui alla lettera f), relativa al deposito temporaneo dei fanghi;
- reiterare per 6 mesi la forma di gestione di cui alla lettera g), relativa alle garanzie finanziarie;
- che gli impianti rientranti nelle tipologie di cui alle lettere a), b) ed c) di cui ai punti precedenti, se intendono avvalersi delle deroghe ivi indicate, debbano darne comunicazione via pec a Regione Lombardia utilizzando l'indirizzo ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it e oggetto "Ordinanza Regione Lombardia fanghi depurazione acque reflue", mettendo per conoscenza ARPA Lombardia, e la Provincia ed il Comune di ubicazione dell'impianto;



Regione Lombardia

DISPONE

1. la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Ministero dello Sviluppo Economico, ad ANCI, alle Province lombarde ed alla Città Metropolitana di Milano.

IL PRESIDENTE

ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge